

Regole di funzionamento del Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna.

Art. 1 PREMESSA

È costituito il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna previsto dall'art 5 della Legge Regionale 18 luglio 2014, n.16 "Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna".

Art. 2 COMPITI

Il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell'Emilia-Romagna ha funzioni propositive e consultive.

Il Comitato scientifico agisce quale supporto tecnico specialistico dell'Assessorato alla Cultura e Paesaggio.

Al Comitato possono essere altresì assegnati compiti di valutazione di merito, nell'istruttoria per l'approvazione di progetti specifici.

Art. 3 COMPOSIZIONE

Il Comitato scientifico è costituito da cinque componenti di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale, previa procedura di avviso pubblico.

Art. 4 DURATA E FUNZIONAMENTO

Il Comitato scientifico resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

È istituito senza oneri a carico del bilancio regionale.

Nel corso della seduta di insediamento sarà eletto a maggioranza il Presidente.

Le sedute sono valide in presenza di almeno tre componenti.

Le decisioni del Comitato scientifico sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti alla seduta. In caso di parità, prevale il giudizio del componente più anziano oppure del Presidente o di chi ne fa le veci in quella sessione.

I componenti del Comitato non possono essere coinvolti, a nessun titolo e in nessuna forma, nei progetti oggetto di valutazione, pena la decadenza dal ruolo di componente del Comitato medesimo.

Su richiesta dell'Assessore, alle riunioni possono partecipare il dirigente e/o funzionari del Servizio "Patrimonio culturale".

Possono essere invitati, per opportuni approfondimenti, rappresentanti di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo nella salvaguardia e valorizzazione dei dialetti.

Le sedute sono verbalizzate da un segretario individuato fra i funzionari regionali, che svolge altresì funzioni di supporto amministrativo anche per la convocazione delle sedute.

In caso di impossibilità a partecipare ad una seduta del Comitato, i componenti possono chiedere di partecipare in videoconferenza.

Il Comitato presenta alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione in cui dà conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 5 CASI DI DECADENZA DEI COMPONENTI E SOSTITUZIONE

I componenti del Comitato decadono:

- a. alla scadenza della legislatura;
- b. nel caso in cui sia accertato che è stata resa una dichiarazione di contenuto non corrispondente alla realtà, relativamente all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, incorrendo inoltre nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
- c. per sopravvenute situazioni di incompatibilità, che devono essere tempestivamente comunicate al Servizio di riferimento;
- d. per rinuncia;
- e. per coinvolgimento personale, a qualsiasi titolo e in una qualsiasi forma, in caso di progetto ammesso a valutazione, dalla fase di ideazione a quella di eventuale rendicontazione, in ogni caso in cui sia riscontrabile un conflitto di interessi;

Il Comitato scientifico viene rinnovato alla scadenza della legislatura previa pubblicizzazione di avviso.

Possono essere nominati dei sostituti dei componenti facenti parte del Comitato nei seguenti casi:

- decadenza per uno dei casi suindicati b), c), d) ed e);

- decesso;
- impedimento permanente;

facendo riferimento alla graduatoria approvata ad ogni rinnovo di legislatura. Nell'ipotesi che la graduatoria non sia sufficientemente capiente, il Comitato continuerà ad operare fino alla sua scadenza, purché sia composto da almeno tre componenti: in caso contrario, si provvederà al rinnovo dell'intero Comitato.